

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (BO) VELLA | Presidente |
| (BO) BULLO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) LEMME | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) MIRABELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) PETRELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 12/09/2023

FATTO

Con ricorso depositato in data 2 marzo 2023 parte ricorrente espone che: è titolare di un conto corrente cointestato con l'ex coniuge a firma disgiunta; la cointestazione le provoca gravi e seri danni atteso che non utilizza il conto corrente e non è nel possesso di carte o del libretto assegni; per tali ragioni ha richiesto alla resistente di venire estromessa dalla titolarità del conto; nel riscontro al reclamo la banca ha rilevato che, a seguito del recesso della ricorrente, avrebbe dovuto chiudere il conto, con obbligo per i cointestatori di ripianare la situazione debitoria esistente; non usa il conto dal 2014 ed è legalmente divorziata dal cointestatario che è poco collaborativo e ha anche dovuto coprire un assegno scoperto dell'ex coniuge; la banca sostiene che sia necessario corrispondere quasi 5 mila euro per ottenere la chiusura conto, ma la ricorrente non è intenzionata a farlo, non potendo ripianare un fido che non ha mai utilizzato.

Esperito infruttuosamente il reclamo, si rivolge, pertanto, a quest'Arbitro chiedendo di essere estromessa dal conto.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità della domanda, rilevando che è preclusa all'Arbitro Bancario Finanziario la possibilità di adottare pronunce costitutive ovvero di ordinare all'intermediario un *facere* infungibile che implichi valutazioni di merito e di opportunità imprenditoriale, rientranti



nell'insindacabile libertà d'iniziativa economica e di autonomia privata; nel merito, osserva che la ricorrente è cointestataria del contro corrente insieme all'ex marito dal quale ha ottenuto il divorzio; come comunicato nella lettera di risposta al reclamo del 17.02.2023, al conto è collegata una linea di fido di € 4.900,00 a fronte della quale, ad oggi, il conto corrente presenta un saldo debitore di € 4.928,71, oltre interessi maturati e maturandi dal 01.01.2023; allo stato l'intestazione di un conto corrente cointestato non può essere modificata e pertanto l'unica soluzione resta l'estinzione del rapporto su richiesta di tutti i contestatari o d'iniziativa della banca; nel caso specifico la richiesta, come formulata dalla ricorrente, non può essere accolta in quanto come previsto nel contratto all'art. 12, ai sensi dell'art. 1854 c.c., nei conti correnti cointestati, anche se regolati a firma disgiunta, è prevista la responsabilità solidale tra i cointestatari nei confronti della Banca e, quindi, i cointestatari insieme tra loro rispondono delle eventuali esposizioni che si venissero a creare sul conto, anche se prodotte dalle disposizioni di uno solo dei cointestatari; come rappresentato anche nella risposta al reclamo, a seguito del recesso da parte della ricorrente, la Banca dovrà procedere alla chiusura del conto corrente, revocando preliminarmente la linea di fido di € 4.900,00 collegata al conto; una volta resa operativa la revoca del fido, gli intestatari, obbligati in solido, dovranno provvedere ad una tempestiva sistemazione dell'esposizione esistente, in mancanza della quale la Banca agirà per il recupero del proprio credito, con le conseguenti segnalazioni nelle centrali rischi creditizie.

Pertanto conclude chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.

In sede di repliche parte ricorrente precisa che il reclamo non ha ad oggetto la richiesta di recesso ma la "comunicazione" di recesso dal conto corrente formalmente trasmessa e già operante *ope legis*; insiste quindi affinché l'ABF inviti l'Istituto bancario ad adempiere agli obblighi imposti dalla legge.

DIRITTO

Il Collegio in via preliminare è tenuto ad esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario di inammissibilità del ricorso in quanto, secondo la prospettazione dell'intermediario, la richiesta di recesso della ricorrente implicherebbe l'emissione da parte dell'Arbitro di una pronuncia costitutiva avente ad oggetto un *facere* infungibile.

Tale eccezione è da ritenersi infondata dal momento che la richiesta della ricorrente può, nella specie, essere interpretata come domanda di mero accertamento dell'eventuale illegittimità della condotta dell'intermediario contestata nel ricorso.

Il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che, nella presente fattispecie, non sia precluso all'Arbitro valutare la condotta dell'intermediario nella prospettiva dell'accertamento di un'eventuale condotta illecita (cfr., *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 20857/2020).

Passando al merito, la ricorrente, cointestataria unitamente all'ex coniuge, di un conto corrente a firme disgiunte, chiede di recedere dal rapporto senza che ciò comporti la chiusura del conto e la conseguente corresponsione del saldo debitore.

In particolare motiva tale sua richiesta sulla base di non aver mai utilizzato il conto in contestazione, di essere ormai legalmente divorziata dal cointestatario e di non aver mai

utilizzato il fido che avrebbe generato il saldo a debito di cui viene chiesto il pagamento dalla resistente.

Il Collegio rileva preliminarmente che il reclamo ha ad oggetto esclusivamente la richiesta di recesso dal conto e non contiene contestazioni in merito alla volontà di non corrispondere il saldo negativo presente su tale conto, mentre tali contestazioni sembrano essere implicitamente oggetto di doglianza nel ricorso.

Pertanto, considerato che vi deve essere coincidenza tra la domanda avanzata in sede di reclamo e quella in sede di ricorso, il Collegio prenderà in esame solo l'istanza di recesso dal conto corrente.

Premesso quanto sopra, la questione sottoposta alla cognizione dell'Arbitro, sulla base di quanto affermato e prodotto dalle parti, riguarda il diritto della sola cliente, cointestataria a firma disgiunta di un conto corrente, di recedere dal contratto, senza che il conto corrente venga chiuso.

L'intermediario, dal canto suo, ritiene che l'intestazione di un conto corrente cointestato non può essere modificata e, pertanto, l'unica soluzione resta l'estinzione del rapporto su richiesta di tutti i contestatari o d'iniziativa della banca.

L'intermediario sostiene, inoltre, che l'impossibilità di ottenere il recesso del singolo cointestatario sia fondata, oltre che sull'art. 1854 c.c., sul dettato contrattuale.

Richiama al riguardo le clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di conto corrente; in particolare come previsto nel contratto all'art. 12, ai sensi dell'art. 1854 c.c., nei conti correnti cointestati, anche se regolati a firma disgiunta, è prevista la responsabilità solidale tra i cointestatari nei confronti della Banca e, quindi, i cointestatari insieme tra loro rispondono delle eventuali esposizioni che si venissero a creare sul conto, anche se prodotte dalle disposizioni di uno solo dei cointestatari.

Osserva il Collegio che dal contratto di conto corrente versato in atti dall'intermediario risulta che il correntista può recedere senza preavviso (art. 7) e che delle esposizioni che dovessero crearsi sul conto, anche ad opera di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido (art 12).

Non sembra che la disciplina contrattuale del recesso consideri il caso della cointestazione.

Pertanto, si dovrà fare ricorso alla disciplina di diritto comune così come contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale.

A tal riguardo, va preliminarmente richiamato il contenuto dell'art. 1854 c.c., che disciplina il conto corrente intestato a più persone, stabilendo che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e l'art. 1855 c.c., il quale prevede che, se il rapporto di conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni nonché l'art. 120-*bis* TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata (tra i quali rientra, per espressa previsione della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2007 n. 5574, il contratto di conto corrente bancario) oltre che l'art. 126-*septies* TUB, il quale prevede la facoltà dell'utilizzatore dei servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

Ne consegue, secondo l'orientamento dei collegi territoriali dell'ABF, la possibilità del singolo cointestatario di conto corrente di recedere liberamente, senza che ciò comporti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'automatica estinzione del rapporto, dato che l'obbligazione solidale, quale è quella nascente in capo ai cointestatari di c/c nei confronti della banca, non è necessariamente un'obbligazione indivisibile.

In proposito si richiama l'orientamento consolidato dell'ABF secondo cui "pur dovendosi riconoscere un nesso tra l'obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile e obbligazione solidale, nella misura in cui alla prima si accompagna la solidarietà, quest'ultima è per contro compatibile tanto con la divisibilità quanto con la indivisibilità della prestazione. Deve pertanto riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto (cfr. Coll. Roma, dec. 498/2012; Coll. Torino, dec. 17950/2021), con tutte le conseguenze che ciò comporta in capo al cointestatario che permane titolare esclusivo del conto corrente" (Coll. Milano, decisione n. 2252/2022 e Coll. Napoli, decisione n. 2355/2023),

Peraltro la ricorrente chiede di poter recedere dal contratto, contestando che ciò determini, come asserito dall'intermediario, la chiusura del conto e la corresponsione del saldo debitore ivi presente.

A tal proposito, per completezza, il Collegio osserva che la giurisprudenza dell'ABF è unanime nel ritenere che la presenza di un saldo negativo non sia d'ostacolo alla chiusura del conto: in presenza, dunque, di una richiesta di recesso dal conto corrente avanzata dal cliente, la banca è obbligata a chiudere il rapporto cristallizzando il saldo debitore sussistente al momento della chiusura, non essendo legittimi gli addebiti successivi né l'applicazione di interessi debitori, né le altre voci di spesa come commissioni o spese per tenuta conto, restando chiaramente impregiudicati il credito dell'intermediario e gli accessori che, in base alle regole generali, dovessero risultare dovuti (Coll. Milano, decisione n. 17360/2019).

Va accertato dunque il diritto della ricorrente all'esercizio del recesso dal rapporto, senza che da ciò consegua l'estinzione dello stesso e ciò anche in presenza di un saldo negativo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO VELLA